

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3420

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORINO, FORMICA, LABRIOLA, ALAGNA, ALBERINI, AMODEO, ANDÒ, BARBALACE, COLZI, CONTE CARMELO, CURCI, DE CARLI, DEMITRY, FINCATO, LENOCI, LA GANGA, LODIGIANI, MANCA ENRICO, MANCHINU, MARZO, MUNDO, PIERMARTINI, PILLITTERI, POTÍ, SALERNO, SANGUINETI, TIRABOSCHI, TRAPPOLI

Presentata il 23 gennaio 1986

**Modifiche al Titolo V della Costituzione
recante norme sulle regioni, le province, i comuni**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Molti dei proponenti (Fiorino, Formica, Manca Enrico, Andò ed altri), nel mese di giugno del 1985 hanno presentato una proposta di legge, la n. 2946, contenente un disegno di una nuova normativa sull'ordinamento degli enti locali e sulle elezioni comunali e provinciali, tendente all'introduzione dell'elezione popolare diretta del sindaco, del presidente della circoscrizione o frazione comunale e del presidente della provincia. La nuova normativa proposta non poteva non comportare una conseguente riforma degli organi del comune e della provincia: la nomina degli assessori

da parte del capo dell'amministrazione direttamente legittimato dal voto popolare, la incompatibilità delle cariche di sindaco, di presidente di circoscrizione o frazione, di presidente della provincia e di assessore con quella di consiglieri dei rispettivi consigli e la distinzione della titolarità, per investitura democratica, del potere esecutivo e del potere di indirizzo, di regolamentazione e di controllo.

Molti, poi, degli stessi proponenti (Fiorino, Formica, Labriola, Andò, La Ganga ed altri) hanno presentato, nell'ottobre del 1985, una proposta di legge costituzionale di modifiche dello statuto della

Regione siciliana, tendente ad introdurre, in questa regione, la elezione diretta del presidente regionale col sistema maggioritario a scrutinio di lista uninominale e la conseguente nomina della giunta da parte del presidente stesso titolare dell'investitura popolare in ordine al potere esecutivo.

Le due proposte affrontavano anche il tema della rappresentanza e della partecipazione politica locale e, per quanto riguarda la Sicilia, regionale, il tema della rappresentanza degli interessi e della partecipazione popolare e sociale al governo locale ed anche regionale, ed il tema della riforma elettorale provinciale, comunale e limitatamente alla Sicilia, regionale. Insomma esse contengono un disegno riformatore che non poteva non investire, per la sua stessa potenzialità riformatrice organica, le ripartizioni della Repubblica (articolo 114 della Costituzione), senza escluderne alcuna.

Le due proposte citate e questa presente si ricollegano all'ampio dibattito politico e culturale che si è sviluppato nel paese fin dagli anni '70 sulle riforme istituzionali riguardanti il sistema delle autonomie. E più specificamente si collegano al dibattito ed ai lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita nell'ottobre del 1983, la cui relazione è stata presentata alle Presidenze delle Camere nel gennaio del 1985.

Nel sistema delle autonomie, contenuto nel disegno costituzionale, centrali e preminenti sono le funzioni delle regioni ed i loro poteri tanto che l'ordinamento regionale rappresenta un connotato che caratterizza lo Stato italiano. L'ordinamento regionale è stato attuato però con grande ritardo e, inoltre, esso non è ancora supportato e completato da riforme necessarie ad evitare la coesistenza del nuovo ordinamento regionale e della vecchia struttura dello Stato accentrato da cui deriva lo stato di separatezza denunciato tra ordinamento statale e sistema delle autonomie. Tra queste ricordiamo la riforma delle autonomie locali e della

finanza locale ancora agli inizi del suo iter legislativo, il procedimento programmatario come momento essenziale del rapporto Stato-regioni non attuato, il mancato adeguamento della legislazione statale alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni (IX disposizione transitoria e finale della Costituzione).

La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ha portato la sua attenzione su una serie di interventi istituzionali onde attuare pienamente il disegno costituzionale perfezionandone alcuni aspetti. Molti di questi interventi istituzionali sono stati proposti della conferenza dei presidenti delle regioni. La stessa Commissione ha dedicato particolare attenzione al tema della « governabilità » delle regioni esaminando alcune radicali soluzioni come l'elezione diretta popolare del presidente della regione nel quadro di una riforma di tutto il sistema degli esecutivi ai vari livelli del governo locale. Sono proposte che la Commissione medesima ha segnalato al Parlamento.

L'autonomia politico-legislativa attribuita alle regioni, che caratterizza la struttura del sistema delineato nella Costituzione, dipende anche e non secondariamente dal ruolo del sistema istituzionale il cui rapporto con i cittadini passa attraverso i meccanismi elettorali. Proprio per questo vanno rivisti gli aspetti organizzativi ed i rapporti tra i cittadini-elettori sia con il governo che con la rappresentanza politica. L'ordinamento regionale disegnato dalla Costituzione pur essendo stato attuato da non molti anni presenta già inceppamenti e disfunzioni, specie per quanto riguarda il rapporto di fondo tra cittadini e sistema istituzionale, che passa precisamente attraverso i meccanismi elettorali e il sistema dei partiti. Sono inceppamenti e disfunzioni cui bisogna porre rimedio operando innanzitutto sul piano istituzionale per riportare gli organi regionali allo svolgimento delle funzioni loro attribuite nel sistema di ripartizione di poteri assunto e fatto proprio dall'ordinamento

costituzionale. Ci vogliono quindi soluzioni istituzionali che garantiscono una chiara distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa, rendendo possibile la controllabilità dei comportamenti dei titolari del governo e dei rappresentanti e facendo coincidere poteri e responsabilità.

La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ha evidenziato, nella sua relazione, il fenomeno della cosiddetta « democrazia bloccata »: una democrazia cioè senza alternativa di schieramento e di governo. Le conseguenti maggioranze senza ricambio, o i fenomeni di trasformismo, o le pratiche consociative si sono registrate anche nelle assemblee rappresentative regionali e, in definitiva, si è registrato il blocco o quantomeno l'inzeppamento dei normali meccanismi di alternanza dei programmi e dei governi e di selezione e ricambio della dirigenza politica. « Anche sotto questo profilo — afferma la relazione Bozzi (2.4.) — si pone pertanto la necessità di revisioni istituzionali atte a creare una competizione significativa tra partiti e programmi, tra alleanze e uomini, in grado di mobilitare l'elettorato e di consentirgli scelte incisive per ricompattare il sistema dei partiti, a riportare i poteri decisionali nel confronto serrato, reale, trasparente tra Governo e Parlamento » e — aggiungono i proponenti — tra giunta e consiglio regionale.

Le autonomie speciali (art. 1).

La Commissione per le riforme istituzionali non ha rimesso in discussione la distinzione tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale, anzi ha riaffermato la specificità delle esigenze che sostengono l'autonomia propria di ciascuna regione a statuto speciale, e si è posto il problema del completamento dell'ordinamento regionale anche speciale. Per questo ha acquisito ai suoi atti il testo modificativo dell'articolo 116 della Costituzione proposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

La riformulazione e la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, che proponiamo, impone l'aggiunzione di un se-

condo comma all'articolo 116 della Costituzione al fine di riconoscere alle regioni a statuto speciale tutte le competenze riconosciute a quelle a statuto ordinario. È una norma da estendere, naturalmente, anche alle province autonome di Trento e Bolzano, alle quali sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con leggi costituzionali.

La potestà legislativa (art. 2).

Circa i poteri legislativi delle regioni, la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ha auspicato una migliore definizione ed una più ampia utilizzazione dello strumento delle leggi-cornice, allo scopo di definire con chiarezza i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (articolo 117 della Costituzione) entro i quali deve svolgersi la legislazione regionale.

Si è registrato una duplice contraddittoria tendenza: talora il legislatore nazionale ha compresso l'autonomia delle scelte del legislatore regionale riducendone la funzione a quella di una normazione subprimaria a carattere meramente applicativo; per altro, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, lo stesso legislatore nazionale ha impostato la devoluzione delle funzioni alle regioni per settori organici, interpretando in maniera non riduttiva la stessa elencazione delle materie di cui al citato articolo 117 della Costituzione.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha evidenziato il problema di una riforma da apportare sia al modo di legiferare e al contenuto della legislazione statale su materie regionali, sia alla specificità del rapporto Stato-regioni. Dagli stessi studi promossi dalla detta Commissione parlamentare si evidenzia la necessità di una revisione delle norme costituzionali sulle competenze regionali.

La riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione si appalesa, dunque, necessaria per definire meglio le competenze regionali e per dare alle leggi-cornice una particolare posizione nel sistema delle fonti.

Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, nella formulazione proposta, riflette quasi interamente quello proposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, con due modifiche. La prima dipende dal fatto che la nostra proposta di legge costituzionale si muove nell'ambito delle attuali competenze delle Camere e nello stesso tempo vuole, anche nella loro formazione, assicurare una particolare posizione nel sistema delle fonti alle leggi-cornice, che dovrebbero essere approvate a maggioranza qualificata. La seconda intende riprendere il secondo comma dell'articolo 127-bis, modificato, della Costituzione, proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, nell'intento di valorizzare la Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale, integrata dai rappresentanti delle regioni, dovrebbe essere chiamata ad esprimersi sulle leggi di interesse regionale.

Le materie su cui hanno potestà legislative le regioni vengono raggruppate nei seguenti settori organici: *a)* ordinamento e organizzazione amministrativa; *b)* servizi sociali; *c)* sviluppo economico; *d)* assetto e utilizzazione del territorio. La elencazione delle materie nei singoli settori completa il ventaglio delle competenze legislative regionali.

La competenza legislativa regionale avrebbe le seguenti materie ordinarie ed organizzative: 1) ordinamenti degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; 2) circoscrizioni comunali e provinciali, forme di collaborazione e di associazione fra enti locali, distribuzione fra gli enti locali delle funzioni ad essi attribuite dalle leggi generali della Repubblica anche nelle materie diverse da quelle previste dalla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione; 3) intervento di sostegno e di assistenza agli enti locali.

I servizi sociali di competenza regionale sarebbero: 1) la polizia locale e rurale urbana; 2) l'assistenza sociale, escludendo però le prestazioni economiche di natura previdenziale; 3) l'igiene e la sanità pubblica, oltre a tutte le forme dell'assistenza sanitaria; 4) la formazione

professionale; 5) i beni e le attività culturali di interesse regionale e locale inclusa la tutela delle tradizioni popolari; 6) organizzazione dei servizi scolastici e di quelli relativi al diritto allo studio, anche universitario, restando allo Stato la competenza circa le norme generali sull'istruzione e circa l'ordinamento del personale scolastico; 7) attività sportive e ricreative.

La legislazione regionale di sviluppo economico si arricchirebbe con le seguenti materie: 1) agricoltura e foreste; 2) assistenza tecnica, incentivi e servizi di sostegno per le attività industriali; 3) artigianato; 4) distribuzione commerciale all'ingrosso e al dettaglio, fiere; 5) turismo e industria alberghiera; 6) servizi a sostegno della occupazione e per l'organizzazione del mercato del lavoro; 7) risorse idriche, minerarie ed energetiche, fatti salvi i limiti definiti dai programmi nazionali; 8) promozione e sviluppo della cooperazione.

Il settore dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio risulterebbe, infine, formato dalle seguenti materie: 1) disciplina e pianificazione dell'uso del territorio; 2) protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio; difesa e conservazione del suolo, tutela dagli inquinamenti; 3) trasporti di interesse regionale e locale; 4) lavori ed opere pubbliche, con l'esclusione di quelle relative ai servizi di competenza statale; 5) edilizia residenziale pubblica.

L'approvazione dell'articolo costituzionale proposto incentiverebbe il miglioramento qualitativo della legislazione regionale. Infatti essa spesso volte si esprime con provvedimenti di legge aventi contenuto materialmente amministrativo. Di contro la legislazione statale molte volte copre la stessa competenza legislativa concorrente delle regioni.

L'autonomia finanziaria (art. 3).

La finanza regionale è quasi totalmente di tipo derivata, cioè determinata dallo Stato con destinazione settoriale e spesso subsettoriale. Inoltre le regioni non sono in grado di programmare la spesa in modo completo perché le risorse finan-

ziarie per la quasi totalità della spesa regionale sono quantificate in sede di approvazione della legge finanziaria. Da ciò consegue una situazione di precarietà e di compressione della autonomia finanziaria delle regioni. Potrebbe essere pertanto utile una riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione, anche per ridefinire con più chiarezza l'autonomia impositiva e per garantire la partecipazione delle regioni alle definizioni delle scelte finanziarie dello Stato.

La Conferenza dei presidenti delle regioni ha proposto alla più volte nominata Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole Aldo Bozzi, un testo modificato dell'articolo 119 della Costituzione, che la stessa Commissione ha rimesso, assieme ad altri testi modificativi di articoli del Titolo V della Costituzione, alla valutazione del Parlamento.

L'autonomia finanziaria delle regioni è correlata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica, la quale, sul piano nazionale è determinata dallo Stato con il concorso delle regioni, mentre sul piano regionale è determinata dalle regioni stesse con il concorso dei comuni e delle province, sempre in armonia con quella nazionale. Il programma regionale di sviluppo dovrebbe diventare il momento di coordinamento di tutti gli interventi, dello Stato, della regione, delle province e dei comuni. Le regioni avranno autonomia finanziaria nei limiti e nelle forme stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni, ma in relazione agli obiettivi della programmazione economica nazionale.

L'articolo 119 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, definisce esattamente la tipologia delle entrate finanziarie: a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica; b) quote di tributi erariali riscossi nella regione; c) trasferimenti da parte dello Stato, senza vincoli di destinazione, in relazione ai bisogni delle regioni e agli obiettivi nazionali di riequilibrio; d) fondi a destina-

zione vincolata o per il finanziamento di servizi a carattere nazionale o per provvedere a scopi determinati dalla programmazione nazionale per riequilibrare le diversi zone del Paese.

Si propone, inoltre, di sancire un principio: ogni qual volta lo Stato attribuisce nuove funzioni o pone nuovi oneri a carico delle regioni, esso deve adeguare i relativi mezzi finanziari. E i mezzi finanziari trasferiti ai comuni e alle province per materie di competenza regionale, debbono rientrare nel quadro della programmazione regionale. Resta, infine, fermo il fatto che le regioni hanno un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

Il governo delle regioni (artt. 4-6).

La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali ha dedicato, come è noto, particolare attenzione al tema della governabilità delle regioni. « La crescente mole di funzioni attribuite a tali organismi man mano che si procede sulla via del decentramento per la costruzione di uno " Stato delle autonomie " impone di farsi maggiormente carico degli inconvenienti che derivano per la comunità e per tutti i cittadini da situazioni di ingovernabilità nei vari livelli del governo locale, inconvenienti qualitativamente non inferiori, anche se in riferimento ad aree più ristrette, da quelli che derivano da situazioni di ingovernabilità nelle istituzioni centrali dello Stato » (*Relazione*, 11.8).

È stata proposta, in sede di lavori della medesima Commissione, l'elezione diretta popolare del presidente della regione, come è stata auspicata, al fine di migliorare l'efficienza delle regioni, la possibilità di inserire nella giunta regionale elementi esterni rispetto al consiglio.

Per i proponenti è venuto il momento di un ripensamento di tutto il sistema degli esecutivi ai vari livelli del governo locale.

Si pone il problema di assicurare maggiore funzionalità e rappresentatività ai consigli regionali, come si pone il problema di governi regionali stabili.

Nel riformulare l'articolo 122 della Costituzione, i proponenti intendono ricercare una risposta alla crisi di governabilità del sistema regionale, perseguendo un disegno riformatore di stabilizzazione fondato sul consenso e sulla sovranità popolare. La elezione diretta del presidente della giunta regionale permette di istituire un rapporto fiduciario diretto tra corpo elettorale e governo anche al di là della stessa funzione mediatrice dei partiti, contribuendo così ad una forte stabilità degli esecutivi regionali.

La modifica dell'articolo 122 della Costituzione consentirebbe la costituzione di poteri contrapposti all'interno della regione, che in atto ha un'organizzazione politica di tipo piramidale: corpo elettorale, consiglio regionale, giunta e presidente. Ogni organo più rappresentativo contiene, in certo senso, quello meno rappresentativo. È un tipo di organizzazione che comporta la riduzione della contrapposizione e della dialettica istituzionale e politica a quella tra maggioranza e minoranza all'interno del consiglio regionale. Si aggiunga che la esclusiva legittimazione consiliare del governo regionale riduce anche la possibilità di reale controllo dell'organo rappresentativo sul governo regionale. È un tipo di organizzazione che sta all'origine istituzionale della confusione dei ruoli tra organo legislativo e organo esecutivo.

Da tutto ciò la previsione dell'elezione diretta, a suffragio universale, diretto e segreto, con scrutinio di lista uninominale e a maggioranza assoluta dei voti validi, del presidente della giunta regionale. E una volta attribuita al presidente la diretta investitura popolare, ne consegue la nomina della giunta da parte dello stesso. La incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e di presidente o membro della giunta sottolinea la distinta investitura democratica del presidente della giunta in ordine al potere esecutivo e del consiglio regionale in ordine al potere di legislazione e di controllo sull'esecutivo regionale. La modifica proposta prevede l'eventuale secondo turno di votazione ove nel primo nessuno dei candidati a

presidente raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi.

L'articolo 5 della proposta tende a modificare l'articolo 123 della Costituzione al fine di introdurre tra le norme relative all'organizzazione interna della regione, quelle relative al rapporto tra la giunta e il suo presidente e il consiglio regionale. Così l'articolo 6 tende a modificare l'articolo 126 della Costituzione al fine di definire la responsabilità dell'esecutivo regionale nel quadro della modifica costituzionale proposta. L'articolo 6 della proposta è conseguente, inoltre, alla previsione della diretta investitura democratica del presidente della giunta regionale. I proponenti intendono evitare, poi, una possibile gestione commissariale della stessa ordinaria amministrazione della regione, nel caso di decadenza, dimissioni o morte del presidente della giunta, attraverso la temporanea assunzione delle sue funzioni da parte del presidente del consiglio regionale, che indirebbe entro tre mesi le elezioni del nuovo presidente della giunta regionale. Le elezioni del nuovo presidente si svolgerebbero comunque contemporaneamente a quelle del consiglio regionale, in base all'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla presente proposta.

Altre modifiche e norma transitoria (artt. 7-9).

Le altre modifiche che si propongono riguardando gli articoli 129 (articolo 7 della proposta) e 133 (articolo 8 della proposta).

Anche ai proponenti sembra opportuno prospettare la soppressione dell'attuale articolo 129 della Costituzione, come richiesto dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. « Questa norma — afferma la relazione Bozzi — ha come presupposto l'idea di una regione con funzioni meramente amministrative e che, di conseguenza, deve articolare i propri uffici in circoscrizioni; il che appare in contrasto con la ... norma di cui all'articolo 118, anche nella sua formulazione attuale. Per di più, l'articolo 129 vincola rigidamente l'amministrazione statale ad

una circoscrizione provinciale dei propri uffici in necessario parallelismo con la provincia come ente intermedio di decentramento regionale; vincolo che appare negativo sia per l'ordinamento delle autonomie sia per l'ordinamento dell'amministrazione statale » (*Relazione*, 11.7).

La modifica dell'articolo 133 della Costituzione è conseguente alla nuova ridefinizione organica delle competenze regionali, di cui all'articolo 117 della Costitu-

zione così come modificato dalla presente proposta.

La norma transitoria, infine, intende dare un termine al Parlamento della Repubblica per emanare le leggi che stabiliscono i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale. E intende pure consentire, ove fosse approvata la presente proposta di legge costituzionale, la elezione dei nuovi organi regionali alla scadenza delle attuali legislature regionali.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'articolo 116 della Costituzione della Repubblica italiana è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Alla Sicilia, alla Sardegna, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta, al Trentino-Alto Adige nonché alla province di Trentò e Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Alle predette regioni e province sono in ogni caso riconosciute le competenze relative alle materie di cui al successivo articolo 117 ove già non spettanti ai sensi dei rispettivi statuti.

Le regioni e le province autonome devono essere consultate sui progetti degli atti comunitari vincolanti, che incidono sulle loro competenze ».

ART. 2.

L'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La regione ha potestà legislativa nei limiti dei principi fondamentali espressamente stabiliti dalle leggi dello Stato e sempreché le norme regionali non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni, nelle seguenti materie:

a) nel settore organico dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa:

1) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni;

2) circoscrizioni comunali e provinciali, forme di collaborazione e di associazione fra enti locali, distribuzione fra gli enti locali delle funzioni a essi attribuite dalle leggi generali della Repubblica anche nelle materie diverse da quelle di cui al presente articolo;

3) interventi di sostegno e di assistenza tecnica agli enti locali;

b) nel settore organico dei servizi sociali:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) assistenza sociale, escluse solo le prestazioni economiche di natura previdenziale;

3) igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria in tutte le sue forme;

4) formazione professionale;

5) beni e attività culturali di interesse regionale e locale, tutela delle tradizioni popolari;

6) organizzazione dei servizi scolastici e di quelli relativi al diritto allo studio, anche universitario, ferma la competenza statale circa le norme generali sull'istruzione e circa l'ordinamento del personale scolastico;

c) nel settore organico dello sviluppo economico:

1) agricoltura e foreste;

2) assistenza tecnica, incentivi e servizi di sostegno per le attività industriali;

3) artigianato;

4) distribuzione commerciale all'ingrosso e al dettaglio, fiere;

5) turismo e industria alberghiera;

6) servizi a sostegno dell'occupazione e per l'organizzazione del mercato del lavoro;

7) risorse idriche minerarie ed energetiche, salvi i limiti definiti dai programmi nazionali;

8) promozione e sviluppo della cooperazione;

d) nel settore organico dell'assetto e utilizzazione del territorio:

1) disciplina e pianificazione dell'uso del territorio;

2) protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio; difesa e conservazione del suolo; tutela dagli inquinamenti; caccia e pesca;

3) trasporti di interesse regionale e locale;

4) lavori e opere pubbliche, escluse quelle relative ai servizi di competenza statale;

5) edilizia residenziale pubblica.

Nelle materie di cui al presente articolo spetta alle regioni dare attuazione ai regolamenti e alle direttive della Comunità europea, ferma restando la competenza dello Stato a determinare i principi fondamentali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione la potestà di emanare norme legislative in materie diverse da quelle di cui al primo comma, indicando oggetto e limiti. La regione può altresì emanare norme legislative concernenti interventi di spesa per finalità di interesse regionale, nel rispetto delle competenze espressamente riservate allo Stato dalle leggi della Repubblica.

Le leggi della Repubblica che stabiliscono i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale e che trasferiscono le corrispondenti funzioni alle regioni sono approvate dalle due Camere con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La commissione parlamentare per le questioni regionali di cui al quarto comma dell'articolo 126, integrata da venti rappresentanti delle regioni scelti a norma di legge, esercita le funzioni consultive in ordine ai progetti di legge all'esame delle Camere riguardanti le materie di cui al presente articolo ».

ART. 3.

L'articolo 119 della Costituzione della Repubblica italiana è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.

Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso delle province dei comuni.

Nel programma regionale di sviluppo sono coordinati gli interventi sul territorio di competenza dello Stato, della regione, delle province e dei comuni.

Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano, in relazione agli obiettivi della programmazione economica nazionale, con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale, alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali delle regioni si provvede mediante: tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica; quote di tributi erariali riscosse nella regione; trasferimenti da parte dello Stato, senza vincoli di destinazione, in relazione ai bisogni delle regioni e agli obiettivi nazionali di riequilibrio.

Fermo restando quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale, per il finanziamento dei servizi di carattere nazionale nonché per provvedere a scopi determinati, in particolare al fine di riequilibrio economico fra le diverse zone del paese, lo Stato, in conformità alla programmazione nazionale, attribuisce fondi a destinazione vincolata a favore delle regioni o di alcune di esse.

Le leggi dello Stato che attribuiscono nuove funzioni o pongono nuovi oneri a

carico delle regioni debbono altresì adeguare i mezzi finanziari a disposizione delle medesime.

I mezzi finanziari destinati dallo Stato ai comuni e alle province per investimento nelle materie di competenza regionale sono attribuiti agli enti locali medesimi in conformità alle leggi ed ai programmi regionali.

Le regioni hanno un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica ».

ART. 4.

Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione della Repubblica italiana è sostituito dal seguente:

« Il presidente è eletto a suffragio universale diretto e segreto con scrutinio di lista uninominale e a maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nell'ottavo giorno successivo, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati rimasti con il maggior numero di voti e viene eletto presidente quello che ha ottenuto il maggior numero di voti ».

Allo stesso articolo 122 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il presidente nomina i membri della giunta tra i cittadini residenti nella regione eleggibili a consigliere regionale.

Le cariche di presidente e di membro della giunta sono incompatibili con quella di consigliere regionale. Alle stesse si applicano le ineleggibilità e le incompatibilità dei consiglieri regionali.

Con legge della Repubblica vengono stabilite le norme per l'elezione del presidente della giunta, che dura in carica per lo stesso periodo del consiglio regionale.

Il consiglio regionale e il presidente della giunta si rinnovano in ogni caso contemporaneamente ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana è sostituito dal seguente:

« Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione e quelle relative al rapporto tra la giunta e il suo presidente e il consiglio regionale. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione della Repubblica italiana è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge ».

Il quinto comma dello stesso articolo 126 è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta indice le elezioni entro tre mesi dal decreto di scioglimento del consiglio regionale ».

Allo stesso articolo 126 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il presidente della giunta può essere dichiarato decaduto quando compia atti e violazioni di cui al primo comma o non corrisponda all'invito del governo della Repubblica di sostituire la giunta che abbia compiuto analoghi atti e violazioni. La decadenza del presidente è disposta con la procedura prevista nel precedente quarto comma del presente articolo. La decadenza del presidente comporta quella della giunta.

In caso di decadenza, dimissioni o morte del presidente della giunta, il presidente e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale assumono le funzioni rispettivamente del presidente e della giunta per provvedere all'ordinaria amministrazione e indire entro tre mesi le elezioni ».

ART. 7.

L'articolo 129 della Costituzione della Repubblica italiana è abrogato.

ART. 8.

L'articolo 133 della Costituzione della Repubblica italiana è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — La regione, sentite le popolazioni e i consigli interessati, può con legge istituire nel proprio territorio nuove province e nuovi comuni, nonché modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ».

ART. 9.

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono emanate le leggi della Repubblica che stabiliscono espressamente i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale.

Fino all'entrata in vigore delle leggi predette, e comunque non oltre il suddetto termine le regioni, nelle materie elencate all'articolo 117, emanano norme legislative nei limiti dei principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti.

Dopo tale data le regioni sono tenute a rispettare i soli principi espressamente stabiliti.

Le norme per l'elezione del presidente della giunta regionale sono emanate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.